

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983-B), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 14, 15, 16 e *passim*  
MAFFIOLETTI (PCI) ..... 15

MAZZOLA (DC) ..... Pag. 15  
MURMURA (DC), *relatore alla Commissione* .14, 15

«Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» (2017)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, ..... 2, 3, 4 e *passim*  
GUIZZI (PSI) ..... 5, 6  
MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali* ..... 5, 6, 7 e *passim*  
MAFFIOLETTI (PCI) ..... 4, 5, 7 e *passim*  
MURMURA (DC) ..... 9

*I lavori hanno inizio alle ore 17,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» (2017)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica».

Onorevoli senatori, nel corso della precedente seduta abbiamo discusso ampiamente e abbiamo ascoltato anche l'intervento del rappresentante del Governo. Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

- a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
- b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
- c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) nomina del governatore della Banca d'Italia;
- e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- f) nomina dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e degli avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a consiglieri di Cassazione o equiparata;
- g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
- h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
- i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le Regioni;
- l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
- m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere;

- n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di divisione o equiparato;
- o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;
- p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;
- q) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
- r) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
- s) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- t) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
- u) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
- v) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
- z) concessione della cittadinanza italiana fuori delle ipotesi previste dalla legge 21 aprile 1983, n. 123;
- aa) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- bb) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
- cc) ricompense al valore civile e militare, concessione ai comuni dello stemma e del gonfalone;
- dd) concessione del titolo di città;
- ee) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
- ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale.

Il disegno di legge, procedendo in senso nettamente diverso dal provvedimento presentato nella precedente legislatura, non solo non prevede la delega al Governo, ma segue il criterio enumerativo degli atti per cui il Presidente della Repubblica deve procedere con decreto e quindi in senso limitativo rispetto al provvedimento precedente.

Vi sono delle nomine che evidentemente non danno luogo ad alcuna discussione, quali quelle dei Sottosegretari di Stato, dei commissari straordinari del Governo, dei Ministri, del Presidente e del segretario generale del CNEL.

Invece, per quanto riguarda la lettera *d*) dell'articolo 1, è necessaria una modifica e in tal senso propongo un emendamento tendente a sostituire l'espressione: «nomina del governatore della Banca d'Italia», con l'altra: «approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia».

Sempre in relazione all'articolo 1, alla lettera *f*), sono stati presentati due emendamenti, uno dalla senatrice Tossi Brutti e uno dal senatore Pontone, entrambi convergenti sulla necessità di sopprimere la distinzione all'interno delle nomine dei magistrati ordinari, amministrativi e militari e degli avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a

consigliere di Cassazione o equiparato. Siccome si è detto che la distinzione può riguardare solo le funzioni e non il grado, perchè tutti amministrano la giustizia in nome del popolo italiano, tale distinzione appare inopportuna. Ho consultato in via informale il Ministro di grazia e giustizia e si ritiene assolutamente ingiusto operare una distinzione da questo punto di vista all'interno della magistratura e quindi penso vi possa essere un accordo generale nel far cadere l'espressione riferentesi alla qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato.

Il ministro Vassalli mi ha poi suggerito una lettera aggiuntiva f1) del seguente tenore: «gli atti conferenti incarichi direttivi a magistrati ordinari o speciali o ad avvocati dello Stato (presidenza di corti, di tribunali, incarichi di procuratore generale e di procuratore della Repubblica, presidenza del Consiglio di Stato, della Corte di conti e rispettive delegazioni, presidenza dei tribunali amministrativi regionali, dirigenza dell'Avvocatura dello Stato». Si tratta di situazioni al di fuori della pura nomina, non toccano direttamente lo *status* del magistrato, però rappresentano un conferimento di incarico eminente.

Se togliamo tale indicazione, è più larga la sfera e rimarrebbero solo «gli atti conferenti incarichi direttivi a magistrati ordinari o speciali...», rinunciando ad una elencazione specifica.

In sede di coordinamento dovremo apportare degli aggiustamenti, perchè nell'articolo 1, comma 1, lettera f), si parla di «magistrati ordinari, amministrativi, militari», mentre nell'emendamento al nostro esame si prendono in considerazione solo i «magistrati ordinari o speciali». Ovviamente correggeremo il testo dell'emendamento.

**MAFFIOLETTI.** Signor Presidente, vorrei sapere se è stato richiesto a tal proposito un parere negli ambienti della magistratura - non parlo del Consiglio superiore della magistratura - perchè si tratta di un problema delicato.

**PRESIDENTE.** Non abbiamo voluto affrontare la questione delle deliberazioni in senso proprio del Consiglio superiore della magistratura, dal momento che ciò implicava, come ho già detto nella relazione, un mutamento delle leggi sul CSM, salvo l'atto di nomina che secondo la maggior parte degli autori è ritenuto un atto del Capo dello Stato e non del CSM in analogia a quanto è detto dall'articolo 87 della Costituzione: «Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato».

Quindi, per gli altri vi è la tendenza a dare immediata efficacia alle deliberazioni del CSM con la firma del Presidente della Repubblica in quanto presidente del CSM e non come Capo dello Stato.

In tal caso, il Presidente del CSM, cioè il Presidente della Repubblica, potrebbe anche delegare questo compito al Vice Presidente.

Non sono voluto entrare nella questione, perchè ora stiamo prendendo in esame gli atti del Capo dello Stato e non quelli del Presidente del Consiglio superiore della magistratura, che dovranno essere trattati quando si esaminerà la riforma dello stesso CSM.

Tanto è vero che il parere della Commissione giustizia ci ha segnalato solo l'opportunità di recepire il suggerimento rivoltoci dalla

Corte dei conti, che era stato formalizzato nell'emendamento presentato dalla senatrice Tossi Brutti, di prevedere la forma del decreto del Presidente della Repubblica per la nomina di tutti i magistrati ordinari e amministrativi, anzichè limitarla alla nomina dei magistrati ed avvocati dello Stato con una certa qualifica.

Quindi, rimanendo nell'ambito dei poteri del Capo dello Stato, la questione ha una sua armonia.

Con un altro emendamento propongo di aggiungere alla lettera *m*), sempre dell'articolo 1, comma 1, «destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere», le seguenti parole: «e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica».

Tra l'altro questo è un modo classico e formale di informazione del Capo dello Stato quando, ad esempio, vengono ritirate le rappresentanze diplomatiche.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Vi è poi un altro motivo, e cioè perchè spesso l'incarico di conferimento di funzioni di capo di rappresentanza è dato non ad ambasciatori e neanche a ministri plenipotenziari, ma a ministri di seconda classe.

PRESIDENTE. Come per i magistrati appariva inopportuno dividere in due l'intera categoria, così alla lettera *n*) appare inopportuno fermarsi ai generali di divisione.

Per questo motivo propongo di sostituire la lettera *n*) con la seguente: «nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato».

MAFFIOLETTI. Ma costoro non vengono nominati anche oggi dal Capo dello Stato?

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Certo, come anche le promozioni a capitano.

PRESIDENTE. Data l'analogia con quanto abbiamo fatto per i diplomatici e per gli incarichi direttivi per i magistrati, si potrebbe aggiungere la seguente lettera *p1*): «nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale».

Segue poi un emendamento, presentato dal senatore Guizzi, tendente ad aggiungere dopo la lettera *v*), «scioglimento anticipato di consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari» - la seguente lettera *v-bis*): «scioglimento anticipato delle unità sanitarie locali e nomina dei relativi commissari».

GUIZZI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. In base alla nuova legge, mi pare che ciò sia di competenza regionale.

PRESIDENTE. A prescindere dalla legge in esame, si tratta di vedere quante sono le unità sanitarie locali.

GUIZZI. Si tratta di un problema che sarebbe superato dalla legge?

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Dipende se si tratta di una legge regionale.

GUIZZI. Allora dovremmo prendere in esame la questione in quella sede e, visto l'orientamento del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Anche se passasse la soluzione che vuole la modifica espressa, potremmo inserirla nella legge di riforma sanitaria.

C'è poi anche un altro emendamento del senatore Guizzi alla lettera z) tendente a sopprimere le seguenti parole: «fuori dalle ipotesi previste dalla legge 21 aprile 1983, n. 123». Si tratta della concessione della cittadinanza italiana. Si voleva comprendere anche l'acquisizione dello *status* da parte del coniuge straniero di cittadino italiano in quanto si ritiene che il provvedimento emanato sulla base della legge predetta conserva fundamentalmente la natura di atto concessorio da parte dello Stato.

GUIZZI. Questo emendamento è frutto di una riflessione sulla natura della legge n. 123. Discutendo anche con ambienti del Ministero dell'interno sono giunto a tale conclusione e mi sembra una giusta richiesta quella di non escludere il Capo dello Stato da questo problema di *status*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal Governo e tendente ad aggiungere alla lettera cc) dell'articolo 1, dopo le parole: «ricompense al valore civile e militare», le seguenti: «al merito civile».

Ho parlato informalmente anche con gli uffici del Quirinale e si propone anche una formula più ampia. In questo senso vi è il mio emendamento che assorbirebbe quello del Governo e il cui testo è il seguente:

«All'articolo 1, comma 1, la lettera cc) è sostituita dalla seguente: "cc) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge"».

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento da me presentato sempre all'articolo 1, comma 1 e tendente ad aggiungere la seguente lettera: "ff1) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e

Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali istituzionali*. Il parere del Governo è favorevole.

MAFFIOLETTI. Ma non sono atti del Consiglio dei ministri?

PRESIDENTE. Infatti viene richiamata la legge n. 400 e non so se sarà necessario, visto che alla fine proporrò che tutti gli atti siano emanati con decreto. Comunque è il Consiglio dei ministri che decide. Alcuni atti riguardano delicate situazioni da far valere nei confronti di regioni di frontiera etnicamente qualificate. Quindi mi pare utile rivestirle di una certa forma.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal senatore Pontone all'articolo 1, tendente ad aggiungere la lettera *gg*): "gli atti previsti dall'articolo 81, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"».

Voglio ricordare la parte interessata del decreto n. 616 del 1977, relativamente alle competenze dello Stato, di cui all'articolo 81: «La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia».

Questo vale anche per gli altri atti, a cominciare dalle nomine dei Sottosegretari, però si tratta di un problema di tecnica legislativa e quindi dobbiamo decidere se vogliamo evidenziare questi atti deliberati dal Consiglio dei ministri oppure no.

Io metterei una clausola finale, che rappresenterebbe un elemento di continuità con il decreto Zanardelli e con la legge n. 400, del seguente tenore: «*dd2*) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri».

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. A me sembra più opportuno utilizzare questa formula.

PRESIDENTE. Salvo per gli atti di rilievo costituzionale quali quelli relativi ai Sottosegretari, per i quali è bene enucleare, per il resto, cioè per gli atti amministrativi, è meglio una formula complessiva residuale.

Si è detto perchè non abbiamo avuto l'avvedutezza di prevedere esplicitamente che la modifica deve essere espressa. Noi non lo facemmo

anche perchè, trattandosi di accordi tra leggi ordinarie, abbiamo dubitato che una norma di questo genere fosse veramente efficace. Si vede che come effetto psicologico ci si ripromette un'efficacia frenante sul legislatore nelle modifiche. Io ho cercato di modificare il meno possibile rispetto alla legge n. 400 del 1988.

Con un altro emendamento propongo di inserire, dopo il comma 1 dell'articolo 1, il seguente comma 2: «L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso»; questa dizione è esattamente identica a quella che abbiamo inserito nella legge n. 142.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, essendo questo un elenco, di per sè è pleonastico.

PRESIDENTE. Pur essendo un elenco, il vantaggio di prevedere un comma, come già è stato fatto per la legge n. 142, starebbe nel fatto che tutte le modifiche dovrebbero essere poste in essere in forma di novella al testo precedente, e non apportando modifiche dispersive.

Una tale norma potrebbe essere utile se si volessero aggiungere degli atti al di fuori delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, e quindi sarebbe obbligatorio predisporre una novella in proposito, come abbiamo fatto per il nuovo codice di procedura penale.

A titolo tuzioristico - quindi valutate voi se è o meno opportuno - potremmo introdurre il seguente comma: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri forniscono al Presidente della Repubblica la documentazione e le informazioni che egli ritenga necessarie al fine dell'espletamento delle sue funzioni costituzionali e dell'emanazione degli atti di sua competenza». Siccome si restringe molto la sfera degli atti che egli firma, bisognerebbe prevedere che anche per quelli che non sono sottoposti a firma, il Presidente della Repubblica può, nell'esercizio delle sue funzioni, chiedere documentazioni ed informazioni; quindi, tale norma ha un valore di chiusura.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Signor Presidente, sotto il vecchio regime, il Presidente della Repubblica aveva tutti i mezzi per accertare gli elementi per apporre la sua firma, e in genere se ne avvaleva.

Con il nuovo regime potrebbe essere utile avere una norma di chiusura di questo tipo.

PRESIDENTE. Tale norma non innova, ma è interpretativa.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Non so se sia necessario sancirlo legislativamente!

PRESIDENTE. In via di opportunità, giudicate voi se, in occasione della riduzione degli atti firmati, sia utile ed opportuno inserire questa norma di chiarificazione, quasi a dire: è vero che egli firma molto di meno, ma può sempre chiedere informazioni.



MURMURA. Una norma di questo tipo mi lascia molto perplesso. Si tratta di una cosa logica ed implicita perchè nel suo stesso ruolo e nelle sue stesse funzioni.

MAFFIOLETTI. A mio avviso, entriamo nella sfera costituzionale!

PRESIDENTE. Forse sì; in una legge ordinaria è meglio non inserire una norma del genere. Quindi, ritiro questo emendamento.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a sostituire all'articolo 1, comma 1, la lettera *d*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori, identico all'emendamento presentato dal senatore Pontone, tendente a modificare la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente ad inserire all'articolo 1, comma 1, nella lettera *f*), le parole: «e conferimento di incarichi direttivi» dopo la parola «nomina».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a modificare all'articolo 1, comma 1, la lettera *m*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a modificare all'articolo 1, comma 1, la lettera *n*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente ad inserire all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *p*), una lettera aggiuntiva *p1*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Guizzi, tendente a modificare all'articolo 1, comma 1, la lettera *z*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a sostituire all'articolo 1, comma 1, la lettera *cc*).

**È approvato.**

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, rimane assorbito quello presentato dal Governo alla lettera *cc*), comma 1, dell'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente ad inserire all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *ff*), la lettera aggiuntiva *ff1*).

**È approvato.**

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, rimane assorbito quello presentato dal senatore Pontone, tendente ad inserire una lettera aggiuntiva dopo la lettera *ff*), comma 1, dell'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente ad inserire all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *ff*), la lettera aggiuntiva *ff2*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente ad inserire un comma aggiuntivo, dopo il comma 1 dell'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

- a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
- b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
- c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
- e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
- g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
- h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
- i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le Regioni;
- l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
- m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
- n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
- o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;
- p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

- q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
- r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
- s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
- t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
- v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
- z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
- aa) concessione della cittadinanza italiana;
- bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
- dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
- ee) concessione del titolo di città;
- ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
- gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;
- hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è prescritta alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri o comunque sottoposti a deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Onorevoli colleghi, poichè non vengono più sottoposti alla firma del Capo dello Stato alcuni atti amministrativi, c'è bisogno di una norma che dica espressamente chi è il soggetto che li deve emanare; a tal proposito mi pare che sia stato adottato un criterio storico molto valido al fine di non creare alcun contenzioso.

In tale articolo si afferma che devono essere emanati con decreto del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale tutti quegli atti amministrativi i cui proponenti prima erano rispettivamente il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente.

L'unico punto che mi lascia perplesso è quando nell'articolo 2 si afferma che: «Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è prescritta...».

La Corte dei conti mantiene il controllo degli atti che prima andavano al Capo dello Stato e adesso al Presidente del Consiglio o al Ministro competente e quindi la situazione è identica.

MAFFIOLETTI. Volevo evitare che vi fosse un rinvio in blocco e che fosse estensivo rispetto alle limitazioni già previste del controllo preventivo di legittimità.

PRESIDENTE. Possiamo dire che il controllo preventivo resta fermo.

MAFFIOLETTI. Mi sembra una norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Possiamo dire che il controllo permane nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui all'articolo 2. Un dubbio poteva sorgere perchè nell'articolo 2 si parla degli atti per i quali è prescritta una determinata forma alla data di entrata in vigore della legge.

Tutta una serie di atti vanno alla Corte dei conti anche per consuetudine, non soltanto perchè è prescritto dalla legge; allora non so se vale la pena riferirci agli atti amministrativi diversi da quelli previsti dall'articolo 1.

MAFFIOLETTI. Potremmo fare così.

PRESIDENTE. Bisognerebbe trovare una formula in cui si dicesse che è adottata la data di entrata in vigore in modo da coprire anche l'area della consuetudine costituzionale.

MAFFIOLETTI. D'altro canto, lei introduce un richiamo a queste forme di estensione dei controlli, ma vengono legalizzate *a posteriori*.

PRESIDENTE. In realtà si presidenzializza, ma non si vuol diminuire la sfera dei controlli. Secondo me sarebbe più chiaro dire che è adottata alla data di entrata in vigore, invece di utilizzare la parola «prescritta». Propongo dunque un emendamento all'articolo 2, comma 1, tendente a sostituire le parole: «è prescritta» con le altre: «è adottata».

Metto ai voti l'emendamento.

**È approvato.**

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 2, propongo un altro emendamento tendente a sopprimere l'espressione: «o comunque sottoposti a deliberazione del Consiglio dei ministri».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti viene esercitato anche nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui all'articolo 2.

Su questo articolo presento un emendamento tendente a sostituire le parole: «viene esercitato» con l'altra: «permane».

Metto ai voti l'emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 4.

1. Per gli atti amministrativi di cui all'articolo 2 resta fermo il previo parere del Consiglio di Stato ove richiesto dalle norme vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda conformarsi al parere, gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983-B)**, d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa», d'iniziativa dei deputati Sangiorgio, Portatadino, Aniasi, Arnaboldi e Bassanini, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione, sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Nel dicembre dello scorso anno questa Commissione licenziò un testo pervenuto dalla Camera dei deputati, in tre soli articoli, relativo ai contributi a imprese radiofoniche e alla riapertura di alcuni termini per le imprese di quotidiani e di periodici.

La Camera dei deputati ha riesaminato l'intera materia e vi ha aggiunto una serie di altri articoli, tenendo conto dei rilievi formulati e delle perplessità manifestate. Per quanto riguarda le imprese di quotidiani e periodici, nonché di quelle radiofoniche, il testo licenziato dalla Camera ha diversamente disciplinato i contributi per il 1990 e quelli a decorrere dal 1° gennaio 1991 estendendoli, modificandoli, richiedendo anche requisiti e precisando che i contributi per il 1991 sono concessi ai periodici e ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome e ai periodici editi da imprese cooperative tra giornalisti.

La Camera dei deputati ha stabilito, altresì, una serie di condizioni, perchè l'erogazione dei contributi abbia luogo in direzione di un tetto pubblicitario; purchè si tratti di periodici a contenuto prevalentemente informativo e vi sia stata una pubblicazione nel tempo antecedente ed in modo continuativo, stabilendo altresì il numero minimo dei periodici, dei settimanali, dei quindicinali e dei mensili. Tutto ciò è stato previsto per dare elementi di certezza e per evitare una distribuzione di tipo assistenziale dei contributi, e quindi non rispondente alle intenzioni e alle funzioni che in democrazia la stampa deve assolvere.

Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 debbono poi trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli statuti, non debbono procedere alla fusione o comunque operare in conferimento di azienda in società: in altri termini vi è tutta una serie di condizioni a garanzia della trasparenza e della correttezza amministrativa.

Sempre all'articolo 3 vengono poi stabiliti per la cosiddetta «stampa debole» - intendendosi per tale la stampa che fa capo alle forze politiche aventi rappresentanza in seno al Parlamento nazionale e a quello europeo - ulteriori contributi che non possono superare il 60 per cento della media dei costi come determinati nella stessa legge.

Questi contributi sono anche estesi alle imprese radiofoniche.

L'articolo 6 recita: «L'Ente nazionale per la cellulosa e la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale... da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67», ponendo gli oneri per capitali

e interessi del mutuo a carico dello Stato fino all'ammontare di 52 miliardi all'anno.

Sono state poi previste modifiche alla stessa legge n. 67 del 1987 per le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica e giornalistica presso il competente tribunale e che abbiano effettuato anche per il passato servizi informativi per almeno tre anni.

Inoltre, viene stabilito che le imprese di radiodiffusione sonora, che ottengono la concessione dei contributi, siano iscritte nel Registro nazionale della stampa.

Negli articoli successivi vengono poi stabiliti per le Agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale determinati requisiti, mentre l'ultimo articolo, come solitamente avviene, contiene una norma di chiusura finanziaria.

Su questo articolo la Commissione bilancio ha manifestato perplessità - ma non un rilievo di merito - pur esprimendo parere favorevole sul testo nel suo complesso.

Il lungo dibattito che si è avuto nell'altro ramo del Parlamento, e precedentemente anche in questa Commissione nel dicembre dello scorso anno, mi esime da un'ulteriore illustrazione del provvedimento, che risponde certamente ad un'esigenza avvertita da tutti e che non eccede nella concessione dei contributi.

Voglio altresì ricordare alla Commissione che, per sanare alcune situazioni che non hanno trovato alcuna possibilità di soluzione in questo disegno di legge, è stato presentato dai vari Gruppi alla Camera dei deputati un altro disegno di legge che vede come primo firmatario l'onorevole Biondi, teso a prevedere la concessione di contributi alle imprese radiofoniche private che hanno svolto un'attività informativa di interesse pubblico. Credo che in quella sede, e poi anche in questa Commissione, potremo andare incontro ad altre eventuali esigenze.

Per concludere, raccomando alla Commissione di esprimere un voto favorevole sui singoli articoli e sul disegno di legge nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**MAFFIOLETTI.** Signor Presidente, riteniamo che questo provvedimento sviluppi alcuni contenuti della legge sull'editoria al fine di assicurare il pluralismo e il sostegno alle imprese editrici di quotidiani e di giornali di vario tipo. Esso deve essere approvato senza alcuna modificazione, per cui concordiamo con le cose dette dal relatore.

Consideriamo positivo che ci siano pervenuti tutti i pareri richiesti, salvo quello della Commissione lavori pubblici; solo per questo motivo dovremo rinviare il voto finale sul disegno di legge n. 1983-B.

**MAZZOLA.** Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana e le motivazioni mi sembrano evidenti.

Il disegno di legge al nostro esame segue altri provvedimenti in una logica che trova giustificazione nell'esigenza di garantire il pluralismo in una società politica nella quale le pressioni di gruppi che agiscono dall'esterno e che hanno in mano larghe fonti di informazione rendono

necessario che venga garantito dallo Stato democratico uno spazio politico.

Per queste ragioni voteremo a favore del provvedimento al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con l'avvertenza che il comma 2 del testo approvato dal Senato è stato collocato, con diversa formulazione, nel comma 7 del presente articolo, secondo periodo:

### Art. 3.

1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente lire 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni



ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

- a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
- b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
- c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgano pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti

nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo, è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il 60 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono, nè direttamente nè

indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura ora di una serie di articoli aggiunti dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai

consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25

per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblicino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25

febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.

2. Alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: «teletrasmissione» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora».

3. Al secondo comma, dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta la seguente lettera:

«*n*) un rappresentante degli editori radiofonici».

**È approvato.**

#### Art. 11.

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorchè:

*a*) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;

*b*) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;

*c*) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analogo;

*d*) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.

2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente al comma 4 dell'articolo 3 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990,

l'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)» e l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi).

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 12, limitatamente ai primi tre commi.

**È approvato.**

Il comma 4, corrispondente al comma 5 dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Rinvio la votazione finale del disegno di legge n. 1983-B ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18, 50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA